

Contratto di licenza

per le utilizzazioni di documenti diffusi tramite rete informatica oggetto di deposito legale

TRA

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, 1, c.a.p. 50122, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105, c.a.p. 00185, che agiscono ai fini del presente contratto in maniera congiunta e coordinata

e

L'Editore [denominazione, sede legale, CF, P. IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese o altri Registri tipo ROC, ...] (d'ora in poi, l'Editore)

AL FINE

- a) di attuare la sperimentazione prevista dall'art.37 del D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- b) di realizzare un modello di servizio che, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e di quella sul deposito legale, contemperì e soddisfì gli interessi dei titolari dei diritti e degli utenti;
- c) di dare attuazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione per il deposito dei documenti elettronici* (d'ora in poi, Convenzione) sottoscritta dalle parti in data, che qui s'intende interamente richiamata;
- d) di individuare l'estensione e i limiti delle utilizzazioni autorizzate dall'Editore in aggiunta a quanto già previsto dalla Legge e dalla Convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1. Oggetto della licenza è l'utilizzazione dei documenti depositati dall'Editore ed identificati secondo le procedure indicate nell'Allegato A. In particolare, la licenza individua le utilizzazioni autorizzate oltre quelle previste dalla Legge e dalla Convenzione, le condizioni per l'ammissione al servizio, le modalità di erogazione e gestione dello stesso, gli obblighi assunti dalle parti e il foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto.

2. Destinatari

1. Destinatari diretti della licenza sono Biblioteca Nazionale Centrale Firenze e Biblioteca Nazionale Centrale Roma, d'ora in poi Biblioteche Depositarie, che la ottengono a beneficio dell'Istituto individuato come depositario dei documenti dell'Editore alla data del deposito, d'ora in poi Archivio regionale, e degli enti e/o delle persone fisiche ammessi ai servizi di cui agli articoli seguenti.

3. Fornitura di stampe agli utenti registrati

OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 15% del fascicolo o del libro.

* Il termine "documenti", così come definito nella L.106/2004, art.1 e del Regolamento di attuazione, DPR.252/2006, art.2, è utilizzato nel presente testo per indicare complessivamente le diverse tipologie di opere digitali soggette al deposito legale.

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro per un numero massimo di pagine non superiore al 50% del fascicolo o del libro.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a fornire, per uso personale di utenti registrati nelle sedi delle stesse Biblioteche, la stampa su carta di singole copie di articoli di periodico e di parti di libro senza alcun limite quantitativo.

4. Invio di stampe a destinatari remoti

Primo comma (destinatari del servizio)

OPZIONE A

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle altre Biblioteche destinatarie di deposito legale ai sensi del D.P.R. 3 Maggio 2006, n. 252, per i loro servizi interni* o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE B

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

OPZIONE C

1. L'Editore autorizza le Biblioteche Depositarie e l'Archivio regionale a inviare le stampe di cui all'articolo 3, alle condizioni e nei limiti ivi specificati, su richiesta delle biblioteche accessibili al pubblico operanti senza scopo di lucro in Italia e all'Estero, per i loro servizi interni o per uso personale dei loro utenti registrati.

Secondo comma (modalità di trasmissione)

OPZIONE A

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato esclusivamente tramite posta tradizionale.

OPZIONE B

2. L'invio delle stampe potrà essere effettuato tramite posta tradizionale e fax. È inoltre consentito l'invio di file tramite servizi professionali quali ARIEL, NILDE o simili, ferma restando l'immediata eliminazione del file dopo la stampa autorizzata. Le Biblioteche dietro richiesta dell'Editore comunicano quale sia il servizio professionale utilizzato.

* **Servizi interni:** sono i servizi rivolti esclusivamente agli uffici della biblioteca e riguardano la conservazione, l'eventuale integrazione di lacune di raccolte già conservate in biblioteca, l'informazione e l'aggiornamento professionale del personale

